



La revocabilità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dell'EU IPO (tra continuità funzionale e funzione giustiziale)

DI GINEVRA GRECO*

Sommario: 1. I fatti di causa e la rilevanza della problematica. – 2. La revocabilità (piena) come espressione di un principio generale del diritto. – 3. La revocabilità (limitata) della disciplina speciale dell'EU IPO. – 4. Continuità funzionale e funzione giustiziale.

1. Una sentenza della Corte di giustizia in tema di marchi europei costituisce – nel sistema che ha preceduto la recente modifica dello Statuto della Corte¹ – una sorta di terzo grado di giudizio. Sicché per comprendere i fatti di causa occorre ripercorrere a ritroso le fasi precedenti, costituite non solo dalla sentenza del Tribunale, impugnata innanzi alla Corte, ma anche dalla decisione della commissione di ricorso dell'EU IPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale), a sua volta impugnata innanzi al Tribunale.

* Ricercatrice a tempo determinato in diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Palermo.

¹ Si tratta della recente riforma dell'art. 58 *bis* dello Statuto della Corte di giustizia, che è del seguente tenore: «L'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti uffici e agenzie dell'Unione [EU IPO, UCVV, ECHA e AESA, n.d.r.] è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia». Sulla riforma dello Statuto della Corte di giustizia si ricorda il Convegno tenutosi il 25 maggio 2018 presso l'Università degli Studi di Milano dal titolo «Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: storie e prospettive di una 'tribolata' ripartizione di competenze». Gli atti del Convegno sono stati pubblicati su *Federalismi* nel fascicolo 3 del 3 settembre 2018: cfr. M. CONDINANZI, *Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: storie e prospettive di una 'tribolata' ripartizione di competenze*; F. FILPO, *La riforma della ripartizione di competenze nel contenzioso dell'Unione europea*; C. AMALFITANO, *La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: molti dubbi e alcuni possibili emendamenti*; R. ADAM, *La recente proposta della Corte di trasferire i ricorsi per inadempimento al Tribunale dell'Unione europea*; S. FIORENTINO, *Corte di giustizia e Tribunale dell'Unione europea: prospettive di modifica del riparto di competenze*; A. CAIOLA, *La procedura legislativa per la nuova riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*.

Se poi si considera che le decisioni della commissione di ricorso, rilevanti nella specie, sono almeno due, si comprenderà la complessità dell'intero contenzioso. Che tuttavia pare necessario riassumere, almeno nelle sue linee essenziali, tenendo conto anche delle procedure, che si sono svolte innanzi ai servizi dell'Ufficio e che hanno dato luogo al plurimo intervento della commissione di ricorso.

Nel 2009 la Società X otteneva la registrazione del marchio denominativo *REPOWER* per una serie di prodotti e di servizi relativi principalmente al settore dell'energia elettrica, appartenenti a varie categorie della classificazione internazionale pertinente. Nel 2013 la Società Y presentava domanda di nullità del marchio, contestando che lo stesso fosse descrittivo e privo di carattere distintivo per tutte le classi cui tale marchio faceva riferimento.

Nel 2014 la divisione di annullamento ha accolto parzialmente la domanda di nullità, in quanto ha riscontrato le criticità denunciate solo in alcune classi (e, all'interno di queste, per taluni prodotti e servizi), rispetto al più ampio spettro, cui si riferiva la registrazione del marchio. Conseguentemente, sempre nel corso del 2014, la medesima Società Y ha impugnato la decisione della divisione di annullamento innanzi alla competente commissione di ricorso.

Con decisione dell'8 febbraio 2016 la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto *in toto* il ricorso, con una decisione poi considerata insufficientemente motivata². E (anche) per tale ragione la Società Y ha censurato detta decisione innanzi al Tribunale dell'Unione europea (causa T-188/16).

A seguito dell'introduzione del ricorso innanzi al Tribunale, la stessa commissione di ricorso ha preannunciato alle parti l'intenzione di revocare la propria precedente decisione, in quanto insufficientemente motivata. E, nonostante il contrario avviso delle parti interpellate (che ormai ritenevano preferibile attendere il giudizio del Tribunale), la quinta commissione di ricorso, con decisione del 3 agosto 2016, ha revocato la propria precedente decisione ai sensi dell'art. 80, par. 1, regolamento n. 207/2009, riservandosi di effettuare un'analisi dettagliata del carattere distintivo e del carattere descrittivo del marchio contestato³: al che ha provveduto con successiva separata decisione in data 26 settembre 2016⁴.

La decisione di revoca (del 3 agosto 2016) ha costituito oggetto del giudizio, promosso questa volta dalla società X e poi sfociato nella sentenza in commento (causa C-281/18 P). Tale giudizio, al di là della soluzione in concreto accolta (e, come si vedrà, con motivazione diversa tra Tribunale e Corte), si segnala per aver affrontato un tema (la revocabilità delle decisioni delle commissioni di ricorso EUIPO), che indubbiamente presenta rilevanza teorica e sistematica.

Infatti, come viene sottolineato nelle conclusioni dell'avvocato generale nella stessa causa C-281/18 P, «su un piano teorico, è discutibile che le commissioni di ricorso dispongano

² Decisione della V Commissione di ricorso dell'EUIPO, 8 febbraio 2016, caso n. R2311/2014-5, disponibile in <https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/>

³ Decisione della V Commissione di ricorso dell'EUIPO, 3 agosto 2016, caso n. R2311/2014-5 (REV), disponibile in <https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/> ove ai punti 17 e 18 ha così statuito: «En conséquence, considérant que le manque de motivation de la décision du 8 février 2016, et notamment l'absence d'analyse des motifs absolus au regard des produits et services, constitue une erreur manifeste, elle doit être révoquée dans son intégralité. Une nouvelle décision sera prise en temps utile».

⁴ Come ricordato anche dall'avvocato generale, la decisione della V Commissione di ricorso, 26 settembre 2016, caso n. R2311/2014-5 (REV), disponibile in <https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/>, non rileva ai fini della sentenza in commento. Sia la Repower AG che la repowermap l'hanno impugnata dinanzi al Tribunale, il quale ha sospeso i procedimenti in attesa della sentenza in commento.

della facoltà di revocare le proprie decisioni quando contro queste ultime penda un ricorso dinanzi al Tribunale. Nonostante la loro natura amministrativa, vi è un certo consenso sulla funzione quasi giurisdizionale di dette commissioni, in generale⁵, e di quelle dell'EU IPO, in particolare⁶. Per analogia, si potrebbe applicare loro il medesimo criterio che vale per gli organi giurisdizionali, vale a dire l'impossibilità di revocare d'ufficio le loro sentenze, anche nel caso in cui vi rilevino a posteriori un errore, formale o sostanziale»⁷.

Tuttavia, sempre secondo l'avvocato generale, la questione è lasciata al potere normativo del Legislatore dell'Unione, che ben potrebbe dotare le commissioni di ricorso di un potere di revoca variamente conformato (avvalorando così la tesi interpretativa, pur ampiamente diffusa, della "continuità funzionale" delle commissioni di ricorso rispetto ai servizi, in cui si articola l'Ufficio⁸). La base giuridica (di diritto positivo) di tale potere di revoca è stata poi individuata dall'avvocato generale nell'art. 80, par. 1, del regolamento 207/2009: nella stessa norma, cioè, di cui si era avvalsa la commissione di ricorso, come si è riferito.

Indipendentemente dalla soluzione accolta, quel che va sottolineato è l'impostazione logica e l'iter argomentativo dell'avvocato generale. Il carattere giustiziale (o paragiurisdizionale) delle decisioni delle commissioni di ricorso non può avere implicazioni di regime, ove una specifica normativa di settore disciplini la fattispecie: in tal caso il problema è positivamente risolto e non può incidere su di esso l'inquadramento sistematico di dette decisioni.

Si tratta di un approccio interpretativo condivisibile. Da esso tuttavia si può argomentare, *a contrariis*, che il carattere funzionale (di tipo giustiziale) delle decisioni delle commissioni di ricorso può avere ripercussioni sulla singola fattispecie, ove una disciplina specifica manchi o lasci ampi margini discrezionali all'interprete e alle stesse commissioni di ricorso. Inoltre - e la problematica pare sfiorare il caso di specie - potrebbero sorgere questioni di legittimità della normativa di settore, ove la stessa contrasti con principi e precetti di ordine superiore (basti pensare al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

In ogni caso le conclusioni dell'avvocato generale sono state poi sostanzialmente fatte proprie dalla Corte di giustizia, come si vedrà. Prima, però, occorre dar conto della diversa impostazione e delle diverse conclusioni accolte dal Tribunale.

⁵ In proposito l'Avvocato generale ha citato, con riferimento alle commissioni di ricorso UCVV, la sentenza della Corte 21 maggio 2015, causa C-546/12, *Schröder c. UCVV*, ECLI:EU:C:2015:332, punto 73.

⁶ Al riguardo le stesse conclusioni hanno richiamato la sentenza della Corte giust., 13 marzo 2007, causa C-29/05, *UAMI c. Kaul*, ECLI:EU:C:2007:162, punti 53 e 54.

⁷ Così le Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate in data 16 maggio 2019, causa C-281/18 P, *Repower c. EUIPO*, ECLI:EU:C:2019:916, punto 42. «In quest'ottica (insisto puramente teorica) le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso potrebbero essere annullate unicamente secondo il procedimento ordinario istituito dal legislatore dell'Unione ai fini del riesame degli atti delle sue istituzioni e agenzie, vale a dire attraverso il ricorso di annullamento innanzi al Tribunale [...]» (punto 43).

⁸ Cfr., tra le tante, Trib., 8 luglio 1999, causa T-163/98, *Procter & Gamble c. OHMI*, EU:T:1999:145, che sottolinea, punto 37, che: «le commissioni di ricorso, che fanno parte dell'Ufficio, nei limiti menzionati dal regolamento, contribuiscono anch'esse all'attuazione di tale strumento». Anche la giurisprudenza successiva sull'EU IPO (già UAMI) ha seguito detta impostazione, basata sulla continuità funzionale, ed ha ribadito che le commissioni di ricorso dell'Ufficio non hanno natura giurisdizionale, bensì amministrativa, inquadrando l'istituto nell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (cfr., ad esempio, per quest'ultimo aspetto, Trib., 16 febbraio 2017, cause riunite T-828/14 e 829/14, *Antrax It c. EUIPO*, EU:T:2017:87, punti 38-40).

2. L'art. 80, par. 1, nella versione *ratione temporis* applicabile, statuiva che «qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiata da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione».

La sentenza del Tribunale⁹ ha escluso -e comunque ha fortemente dubitato- che un difetto di motivazione possa costituire un errore procedurale evidente. E, richiamando ampia giurisprudenza (sempre del Tribunale¹⁰), ha sottolineato in particolare la mancanza del carattere "procedurale" di un vizio siffatto: sicché ha concluso nel senso che «la commissione di ricorso non poteva fondare la decisione impugnata sull'art. 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»¹¹, nella versione sopra richiamata.

Tuttavia non ha escluso affatto il potere di revoca. Ed anzi ha riconosciuto un potere di revoca per così dire "pieno" (in quanto non limitato ai casi del menzionato art. 80, par. 1), scaturente da un principio generale del diritto, da sempre applicato dalla giurisprudenza agli atti amministrativi illegittimi.

Questo l'*iter* logico seguito: «occorre ricordare che, poiché il procedimento innanzi alle commissioni di ricorso ha natura amministrativa [...], le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso hanno natura amministrativa e che, di conseguenza, per revocare le loro decisioni, le commissioni di ricorso possono, in linea di principio, fondarsi sul principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo»¹².

⁹ Trib., 21 febbraio 2018, causa T-727/16, *Repower c. EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:88.

¹⁰ Cfr. sentenza citata nel testo, sub. punti 55-58.

¹¹ Sentenza Trib. citata, punto 59.

¹² Sentenza ult. cit. punto 61. E, in effetti, il principio di revocabilità degli atti illegittimi è comune a tutti gli Stati membri, come riconosciuto dall'Avv. gen. M. Campos Sánchez-Bordona, presentate nella causa C-281/18 P, cit., punti 28-30: «Con il termine <<revoca>>, nel senso più ampio del termine, si indicano due fenomeni giuridicamente distinti, che possono incidere su atti amministrativi dal contenuto favorevole all'interessato: -da un lato, la decisione con la quale un'istituzione priva di effetti un proprio atto precedente, non necessariamente illegittimo, in base a considerazioni di opportunità, e - dall'altro, il <<riesame d'ufficio>> per motivi di legittimità, che viene disposto (subordinatamente al rispetto di talune condizioni) nel caso in cui l'atto precedente sia inficiato dai vizi che ne determinano l'illegittimità. La revoca che viene in rilievo nel presente procedimento corrisponde alla seconda delle due categorie sopra menzionate: si tratta, in realtà, di un riesame d'ufficio effettuato unilateralmente da un organismo dell'Unione (una commissione di ricorso) in relazione ad un atto che esso stesso ha emanato e che successivamente ritiene viziato da un errore che ne determina l'illegittimità. La giurisprudenza iniziale della Corte aveva enunciato il principio ora in esame come principio generale comune al diritto amministrativo dei sei Stati membri dell'allora Comunità economica europea. La sua formazione può essere sintetizzata con i termini della sentenza de Compte/Parlamento: "bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria che accerta che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole (...)", anche se "la revoca retroattiva di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetta a condizioni molto rigorose"». La giurisprudenza ha così spesso sottolineato che «il principio generale di diritto, secondo il quale l'amministrazione ha la possibilità di riesaminare e, se del caso, revocare un atto amministrativo illegittimo, è fondato sui diritti degli Stati membri» (così, ad esempio, Trib., 21 febbraio 2018, causa, T-727/16, cit., punto 93 ed ivi ampi richiami giurisprudenziali, a cominciare dalla sentenza della Corte giust., 12 luglio 1957, cause 7/56 e da 3/57 a 7/57, *Algera e altri.*, ECLI:EU:C:1957:7). Il potere di revoca per illegittimità dell'atto costituisce, così, espressione di un principio generale dell'ordinamento UE, che a sua volta lo ha desunto dai sistemi dei vari Stati membri. E tale principio è risultato avvalorato, nel sistema UE, da una particolare concezione del principio di legalità (inteso come necessità del ripristino della legalità) e limitato soltanto ad una duplice condizione: che la revoca sia esercitata entro un termine ragionevole e nel rispetto dell'affidamento creato sulla legittimità del primo atto (Cfr. Corte giust. 12 luglio 1957, cause 7/56 e da 3/57 a 7/57, cit., e Corte giust., 3 marzo 1982, causa C-14/81, *Alpha steel c. Commissione*, ECLI:EU:C:1982:76). Il che, però, non è del tutto vero. E così, ad esempio, in Italia l'annullamento d'ufficio (che corrisponde alla revoca retroattiva per motivi di legittimità) presuppone la sussistenza di un ulteriore (e fondamentale) requisito, costituito

Il Tribunale non si è fatto carico di considerare se detto principio generale di diritto fosse applicabile anche a decisioni amministrative aventi carattere giustiziale (è l'aspetto poi sollevato, almeno sul piano astratto, dall'avvocato generale). Si è posto, viceversa, il diverso problema se la presenza di una disposizione specifica – quale quella del menzionato art. 80, par. 1 – potesse costituire un limite alla applicazione di detto principio generale.

Pur escludendo tale limitazione, il Tribunale ha ritenuto di potere rafforzare le proprie conclusioni, invocando l'art. 83 del medesimo regolamento n. 207/2009, che statuiva¹³ che «in assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento [...], l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri». Poiché, infatti, tale norma residuale è ritenuta applicabile dalla giurisprudenza non solo in caso di lacuna, ma anche in caso di ambiguità delle disposizioni di procedura, il Tribunale ha concluso nel senso che la disposizione dell'art. 80, par. 1, presentava quanto meno aspetti di ambiguità tali da consentire comunque l'applicazione del citato art. 83 del regolamento 207/2009¹⁴.

Il Tribunale ha dunque applicato il principio secondo cui il potere di annullamento d'ufficio (*recte*, revoca d'ufficio per motivi di legittimità¹⁵) costituisce un “diritto” per «ogni istituzione comunitaria che accerta che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità»¹⁶. Tuttavia, poiché «la revoca retroattiva di un atto amministrativo favorevole è generalmente assoggettata a condizioni molto rigorose»¹⁷, lo stesso Tribunale si è dovuto far carico di verificare il rispetto di tali condizioni, costituite essenzialmente dall'osservanza di un termine ragionevole e dal legittimo affidamento del beneficiario dell'atto da revocare¹⁸.

Il relativo *screening* ha avuto esito positivo. Infatti la revoca è stata considerata tempestiva, perché adottata «poco meno di sei mesi dopo l'adozione della decisione dell'8 febbraio 2016»¹⁹. E, inoltre, il legittimo affidamento è stato escluso, perché «qualora sia stato proposto un ricorso di annullamento avverso una decisione [come nel caso di specie, per quanto ricordato supra al par. 1], il beneficiario di tale decisione non può validamente confidare nella legittimità di tale decisione finché il giudice dell'Unione non si sia pronunciato in via definitiva»²⁰.

Tuttavia tali conclusioni fanno insorgere più d'una perplessità. Non solo in ordine al termine ragionevole, che, come pur ricorda il Tribunale, va valutato «in funzione delle

da un interesse pubblico specifico, che è diverso e ulteriore rispetto al mero interesse al ripristino della legalità (cfr. art. 21 *nonies* legge 241/1990 e s.m.i.).

¹³ Come tuttora statuisce l'art. 107 del regolamento 1001/2017.

¹⁴ Sentenza Trib., causa T-727/16, cit., punto 66.

¹⁵ Conclusioni, cit. dell'Avvocato generale, punti 28 e ss.

¹⁶ Cfr. Corte giust. 17 aprile 1997, causa C-90/95P, *De Compte c. Parlamento*, ECLI:EU:C:1997:198, punto 35, a sua volta richiamata dalle citate Conclusioni, punto 30. Si noti, dunque, che l'esercizio del potere di revoca non è subordinato, come viceversa accade in Italia per l'annullamento d'ufficio, ad un interesse pubblico ulteriore rispetto a quello del ripristino della legalità.

¹⁷ Cfr. Corte giust. 17 aprile 1997, causa C-90/95, punto 35, cit.

¹⁸ Osserva in proposito l'Avvocato generale (punto 34 delle Conclusioni, cit.) che «siffatta limitazione è particolarmente importante nei procedimenti inter partes, in quanto, date le posizioni contrapposte degli interessati, le decisioni di revoca adottate dall'Amministrazione avranno effetti negativi per alcuni e contemporaneamente reheranno vantaggio ad altri, incidendo sulla situazione giuridica di soggetti che avevano già ottenuto una decisione favorevole ai loro interessi».

¹⁹ Sentenza del Tribunale, citata, punto 69.

²⁰ Sentenza del Tribunale, cit., punto 71 e ivi ulteriore giurisprudenza.

circostanze tipiche di ciascuna situazione»²¹. Ma anche per quel che concerne il sovrapporsi di un persistente potere delle commissioni di ricorso con un ricorso giurisdizionale di annullamento già instaurato: quest'ultimo, infatti, lungi dal rafforzare il potere di revoca (impedendo ogni legittimo affidamento), dovrebbe limitare temporalmente ed escludere logicamente detto potere, per evitare la contemporanea pendenza di due giudizi incidenti sulla stessa questione.

Ma le perplessità maggiori riguardano le premesse accolte dal Tribunale.

Infatti, i principi generalmente riconosciuti negli Stati membri non riguardano, secondo l'art. 83 del regolamento 207/2009 invocato dal Tribunale, ogni sorta di principio di diritto, ma solo quelli di "diritto processuale". Mentre il tema della revocabilità degli atti amministrativi non attiene al diritto processuale, sibbene a quello sostanziale.

Inoltre il rinvio ai principi generalmente riconosciuti negli Stati membri implica il riferimento a fattispecie (in cui tali principi si sono affermati), che presentino analogie con quelle che si intende disciplinare (o la cui lacuna si intende colmare)²². Ed è noto che, in ordine ai poteri che in senso lato si possono chiamare di autotutela, gli Stati membri distinguono a seconda che l'atto da annullare o revocare sia un provvedimento di amministrazione attiva, ovvero una decisione (sia pure amministrativa) che decida in ordine all'impugnazione di un precedente provvedimento (ed abbia così carattere giustiziale).

Le decisioni delle commissioni di ricorso appartengono sicuramente a questa seconda categoria. E mentre in Francia non pare sussistano ostacoli alla revocabilità delle decisioni adottate sui ricorsi amministrativi²³, ben diversa è la situazione in Italia²⁴ e in Germania²⁵, soprattutto allorché dette decisioni siano state impugnate (come nel caso di specie) davanti al Giudice competente.

²¹ Sentenza Trib. cit. punto 68 e ivi ulteriore giurisprudenza.

²² Cfr. L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea*, Milano, 2018, pp. 190 e ss. Con riferimento alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione cfr., per tutti, R. BARATTA, *Commento all'art. 340 Tfeue*, in *Trattati dell'Unione europea*, A. TIZZANO (a cura di), Milano, 2014, pp. 2473 e ss. Per il ruolo creativo della giurisprudenza della Corte, diretto a superare le divergenze esistenti tra le varie legislazioni statali cfr. A. TIZZANO, *Commentario CEE*, R. QUADRI, R. MONACO e A. TRABUCCHI, Milano, 1965, pp. 1266 e ss. e G. GAJA, *Principi del diritto (dir. Internaz.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXV, Milano, 1986, pp. 542 e ss.

²³ J.M. AUBY, R. DRAGO, *Traité des recours en matière administrative*, Paris, 1992, pp. 17 e 25, anche se talvolta le norme impongono l'applicazione di regole propriamente giurisdizionali (p. 36). Infatti, il ricorso amministrativo si caratterizza per il fatto che è indirizzato a «un administrateur actif, statuant en tant que tel» (p. 17), con la conseguenza che l'atto adottato dall'autorità adita è un atto amministrativo, non sottoposto alle «règles de fond et de forme des actes juridictionnels» (p. 17). Anche per tale ragione se il superiore gerarchico è stato adito con un ricorso contro un atto illegittimo, «le supérieur doit en prononcer l'annulation, même pour des motifs autres que ceux exposés dans le recours» (p. 28): il che costituisce un tratto di differenziazione con i ricorsi amministrativi italiani, che sono vincolati ai motivi dedotti, come si dirà nella nota successiva.

²⁴ Almeno secondo la tesi più rigorosa (Cfr. F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2014, p. 437).

²⁵ È il caso preso in considerazione dalla sentenza del Tribunale (punto 93), che riguarda la preclusione rappresentata dall'instaurazione di un ricorso giurisdizionale. In ordine ad esso la sentenza si limita a rilevare che «l'argomento riguarda non l'esistenza del principio secondo cui l'amministrazione ha la possibilità di riesaminare e, se del caso revocare un atto amministrativo individuale, bensì solo le modalità di esercizio di tale possibilità». Tuttavia lo stesso Tribunale non ne ha tratto implicazioni, neppure con riferimento alle modalità di esercizio di detto potere di revoca.

In particolare in Italia l'irrevocabilità delle decisioni adottate in sede di ricorso amministrativo scaturisce dal carattere contenzioso e giustiziale di tale rimedio²⁶, che comporta che i relativi poteri decisorii si esauriscano subito dopo averli esercitati.

Non si può dire, dunque, che esistono principi generalmente riconosciuti negli Stati membri in ordine alla revocabilità di dette decisioni.

Il risultato del resto non cambia se, come ipotizzato (sia pure in via subordinata) nelle citate conclusioni dell'avvocato generale, si dovesse aver riguardo, ancor più specificamente, «alla revoca delle decisioni degli uffici nazionali dei marchi (comprese le commissioni di ricorso) conformemente ai diritti nazionali»²⁷.

Infatti, indipendentemente dall'onere della prova al riguardo²⁸, è certo che tali commissioni di ricorso, ad esempio in Italia, costituiscano dei veri e propri organi giurisdizionali²⁹, i quali ovviamente escludono ogni potere di annullamento o di revoca d'ufficio delle proprie decisioni. Ma come organo giurisdizionale dispone soltanto di un limitato potere di correzione degli errori materiali.

²⁶ Cfr. ad esempio Cons. Stato, commissione speciale, parere 26 febbraio 2008, n. 2518/07 in *Foro amm.*, 2008, III, col. 225, ove tra l'altro si legge (punto 2.8 che «ricostruiti i procedimenti da ricorso amministrativo come procedimenti contenziosi, in essi si impone il rispetto del principio di parità delle parti e della decisione da parte di un soggetto imparziale (ancorché nella specie non terzo, perché non estraneo ad uno dei contendenti). Con tale esigenza di parità contrasta il preavviso di rigetto, che viene dato ad una sola parte, colui che attiva il procedimento». In tal caso dunque sono stati applicati criteri propri dei procedimenti contenziosi e non quelli dei procedimenti di amministrazione attiva, come l'art. 10bis della l. 241/90, che impone, appunto, il preavviso di rigetto. Cfr. anche F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 434. Cfr. anche E. CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2015, pag. 1003, ove si legge che «i ricorsi amministrativi hanno carattere "giustiziale": essi traggono infatti origine da una controversia, sono strumenti di tutela di situazioni giuridiche, sono instaurati su istanza di parte, sono retti dal principio della domanda (onde l'amministrazione nel valutare il ricorso, deve attenersi ai motivi dedotti dal ricorrente) e si svolgono in contraddittorio tra le parti. L'amministrazione non esercita pertanto una funzione di amministrativa attiva».

²⁷ Conclusioni *cit.* punto 91.

²⁸ È questo l'aspetto preso in considerazione nelle citate Conclusioni (punto 92 e ss.).

²⁹ Cfr. Corte Costituzionale, 10 maggio 1995, n. 158 ove testualmente: «Ed, invero, la composizione della Commissione (formata da persone scelte fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori), le garanzie di indipendenza o di "terzietà" della Commissione stessa, le regole in base alle quali è modellato il procedimento (ispirate al principio del contraddittorio e alla discussione pubblica del ricorso e connotate, quanto alla pronuncia e alla forma delle sentenze e delle ordinanze, dal rinvio alle norme del codice di procedura civile), l'oggetto del giudizio (tutela di diritti soggettivi), la forma della decisione (operata con un provvedimento denominato per legge "sentenza") e la impugnabilità di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, sono indici sicuri, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 226/1976, 12/1971 e 114/1970), conducenti alla conclusione che la Commissione de qua sia da qualificare come giudice ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)». Nello stesso senso anche si è espressa dato tempo anche la dottrina cfr., ad esempio, M. DELL'UNIVERSITÀ, *La natura giurisdizionale della Commissione ricorsi*, in A. SIROTTI GAUDENZI (a cura di), *La tutela dei diritti di privativa*, Torino, 2010; L.C. UMBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, p. 71 e V. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, 1988 dove a p. 90 ha espressamente sottolineato come la Commissione «*deve ritenersi un organo di giurisdizione speciale che giudica di controversie relative a diritti soggettivi, attraverso un procedimento di natura contenziosa, di cui sono parti coloro che hanno chiesto il marchio e la Pubblica Amministrazione*». Cfr. anche A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, Rimini, 2017, pp. 453-454. In Italia, proprio per il proprio carattere giurisdizionale, le decisioni della Commissione di ricorso sono suscettibili di impugnazione per violazione di legge o per difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 111 Cost. Cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. I, 14 maggio 1981, n. 3169; Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 1992, n. 3133; Cass. Civ., sez. I, 14 novembre 2008, n. 27229. Da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 343; Cass. Civ., sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31938; Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2019, n. 7496.

Sicché, anche sotto questo profilo non si sarebbe potuto parlare di principi di diritto processuale generalmente riconosciuti dagli Stati membri.

3. La Corte di giustizia non ha affrontato tali temi relativi alla portata, nel caso di specie, dei principi generalmente riconosciuti negli Stati membri. Ma, conformemente ai motivi di impugnazione proposti, si è posta il problema del rapporto tra la riferita disciplina generale e quella speciale prevista per l'EUIPO, ritenuta pertinente nella specie. La quale è contenuta (era contenuta) nel richiamato art. 80, par. 1 del regolamento 207/2009, che distingue (come ora distingue l'art. 103, par. 1, del regolamento 1001/2017) tra procedure *inter partes* e procedure *ex parte* (e cioè tra procedure con più parti private e procedure con una sola parte privata). Mentre nel primo caso è richiesto il carattere "evidente" dell'errore (procedurale) imputabile all'Ufficio, nel secondo caso la revocabilità sussiste «anche se l'errore non era evidente alla parte».

Ora, secondo la Corte, le commissioni di ricorso dispongono del potere di revoca, di cui al citato art. 80, par. 1, dato che la norma conferisce tale potere all'Ufficio nel suo complesso. Dunque, anche alle commissioni di ricorso, che sono indubitabilmente organi dell'Ufficio³⁰.

Inoltre, a differenza del Tribunale, ha giudicato che il vizio di insufficiente motivazione (della decisione della commissione di ricorso) costituisca – almeno nella specie – un "errore procedurale". Infatti, poiché l'obbligo di motivazione è contenuto nelle «disposizioni di procedura»³¹, di cui al più volte citato regolamento 207/2009, la violazione dell'obbligo comporta una violazione della relativa disciplina procedurale, così rientrando nella fattispecie del citato art. 80, par. 1.

Da qui, dunque, l'applicabilità della richiamata norma, che, essendo speciale, non può che prevalere sui principi generali invocati dal Tribunale. E detta applicazione, secondo la Corte, risulterebbe anche «corroborata dall'obiettivo perseguito dal medesimo art. 80, par. 1. Quest'ultima disposizione mira, infatti, ad imporre all'EUIPO l'obbligo di revocare le decisioni viziate da un errore procedurale evidente allo scopo di garantire una buona amministrazione, nonché un'economia di procedure»³².

Ma quest'ultima osservazione, considerato il caso concreto, suscita anch'essa più di una perplessità. Perché non si può certo parlare di "economia delle procedure" in un caso in cui le decisioni della commissione di ricorso sono passate da una a tre ed i giudizi instaurati davanti al Giudice dell'Unione si sono moltiplicati (anche senza considerare l'ulteriore giudizio eventualmente instaurato avverso l'ultima decisione, allorché la commissione di ricorso, dopo aver revocato la prima, ha deciso nuovamente nel merito la questione di nullità del marchio).

Anzi si potrebbe dubitare persino dell'effettività della tutela giurisdizionale in un siffatto contesto. Perché il carattere pregiudiziale delle decisioni delle commissioni di ricorso finirebbe per rendere estremamente difficoltoso l'accesso al Giudice dell'Unione europea ai fini dell'esame della questione di merito (che nella specie riguardava la nullità del marchio e che non ha potuto essere giudicata né nel primo giudizio innanzi al Tribunale – destinato ad una

³⁰ Cfr. punto 28 della sentenza in commento, che al riguardo richiama quanto già giudicato dalla sentenza del Tribunale in proposito.

³¹ Sentenza in commento, punto 31.

³² Sentenza in commento, punto 32.

pronuncia di non luogo a procedere, a seguito della revoca³³ -, né nel giudizio che è sfociato nella sentenza in commento). Con l'ulteriore conseguenza che risulterebbe sacrificato il diritto ad un giudizio rapido (“*entro un termine ragionevole*”, di cui all’art. 47, c. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui si è già fatto cenno). Se, infatti, occorre attivare ben tre iniziative processuali per la decisione di merito, è chiaro che sussiste una qualche criticità del sistema.

Il problema inoltre potrebbe essere aggravato dalla nuova disciplina del potere di revoca previsto in generale per l’EUIPO. Infatti esso non è più circoscritto (per le procedure *inter partes*) ai casi di errore “procedurale” evidente, ma è esteso a tutti i casi di «errore evidente»³⁴, così estendendo le fattispecie revocabili. Infatti, come tali non sono più solo le decisioni inficiate da vizi di «forma sostanziale»³⁵ (tra l’altro rilevabili d’ufficio), sibbene anche quelle inficiate da qualunque tipo di vizio (purché evidente) e, dunque, anche attinente alla “*legittimità di fondo*” della decisione.

Sicché le ipotesi di accavallamento delle procedure di ricorso innanzi alle commissioni, con i giudizi innanzi al Tribunale, possono essere, a causa appunto dell’esercizio del potere di revoca delle prime, molto più numerose rispetto al passato.

Tuttavia, qualora si superino gli scrupoli di violazione del diritto ad un ricorso effettivo (art. 47, della Carta già citata), le conclusioni della sentenza in commento paiono corrette. Dato che il sovrapporsi delle procedure (amministrative e giurisdizionali) è normativamente previsto ed è un inconveniente, che pertanto deve essere accettato.

Per la verità si potrebbe tentare di argomentare diversamente, instaurando un parallelismo tra potere di revoca delle commissioni e potere di riesame -previsto specificamente dalla disciplina di settore-, che rientra tra i compiti dell’organo che ha emesso l’atto, allorché lo stesso sia impugnato innanzi alle commissioni stesse³⁶. Tenuto conto che alle commissioni di ricorso si applica *mutatis mutandis* la stessa disciplina procedurale dell’organo che ha emesso la decisione impugnata davanti ad esse³⁷ e che, per distinguerla da quella della commissione di ricorso, si può chiamare decisione “iniziale”.

³³ Cfr. Trib., 21 febbraio 2018, più volte citato, punto 94.

³⁴ Così, da ultimo, art. 103, par. 1, regolamento 1001/2017.

³⁵ Così la sentenza in commento (punto 33), che sottolinea che il vizio di motivazione insufficiente riguarda una “formalità sostanziale”, che come tale deve essere tenuta distinta dalla “legittimità di fondo”, che riguarda viceversa la “fondatezza della motivazione”.

³⁶ Come è noto, la procedura innanzi alle commissioni di ricorso prevede una prima fase in cui l’organo che ha emesso l’atto impugnato possa, entro un mese, ritirare l’atto impugnato, esercitando un potere di “*revisione*”, ove reputi il ricorso ammissibile e fondato. Ma ciò riguarda solo le procedure “*ex parte*” e cioè quelle, diverse dalla fattispecie in esame, in cui contrapposto all’Ufficio vi è una sola parte privata (art. 61 del regolamento 207/2009 e art. 69 del regolamento 1001/2017). Per le procedure “*inter partes*”, come quella di cui si tratta, non è previsto nulla di simile. O meglio, era previsto un potere di revisione dall’art. 62 del regolamento 207/2009, entro un termine limitato e solo nel caso di consenso dell’altra parte. Ma detto istituto è stato successivamente abrogato. Ne deriva che l’organo che ha emesso l’atto impugnato innanzi alle commissioni di ricorso in nessun caso poteva (e può) d’ufficio e unilateralmente revocare una propria decisione “*inter partes*”, una volta aperta la procedura di ricorso. Tale potere è previsto solo nel caso di decisione “*ex parte*”, ma come si è visto per un periodo limitatissimo di tempo, oltre il quale la questione deve essere rimessa integralmente alla commissione di ricorso.

³⁷ Statuiva l’art. 50 par. 1, del Regolamento CE 2868/95 (regolamento di procedura applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in commento) che «alle procedure di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso». Statuisce ora l’art. 48 del regolamento UE 2018/625 che «salvo disposizioni contrarie contenute nel presente titolo, le disposizioni relative ai procedimenti dinanzi all’organo dell’Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso si applicano, *mutatis mutandis*, ai procedimenti di ricorso».

Infatti in tal caso chi ha emesso l'atto impugnato dispone di un potere di "riesame" molto limitato nel tempo (un mese) e la disciplina delle commissioni di ricorso evita le interferenze tra il potere di "revisione" di detto organo e i poteri della stessa commissione di ricorso, una volta che quest'ultima sia investita della questione. Sicché si potrebbe argomentare, *mutatis mutandis*, che anche per esse dovrebbe valere il divieto di interferenze con la tutela giurisdizionale, una volta che quest'ultima sia stata attivata.

Tali sforzi interpretativi sono destinati, tuttavia, a soccombere di fronte al dato di diritto positivo, come si è accennato. Il quale, anche se non è richiamato dalla sentenza in commento (né da quella di primo grado), è costituito dall'art. 80, par. 2 e 3, del regolamento (CE) 207/2009, *ratione temporis* applicabile nella specie, nonché dal più recente art. 103, par. 2 e 4, del regolamento (UE) 1001/2017.

Statuisce, infatti, detto art. 80, par. 2, per quel che qui interessa, che la revoca è disposta «entro sei mesi dalla data [...] di adozione della decisione». E, a sua volta, statuisce il par. 3, che «il presente articolo [che al par. 1 prevede il potere di revoca di cui si è detto] non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli artt. 58 e 65».

Ora, poiché l'art. 65 riguarda i ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni delle commissioni di ricorso (mentre l'art. 58 riguarda i ricorsi alle commissioni di ricorso avverso gli atti degli organi di "primo grado"), appare chiaro che il potere di revoca non è escluso dalla proposizione del ricorso giurisdizionale.

Ancor più chiara risulta la disciplina dell'art. 103 del regolamento 1001/2017. Infatti, dopo che al secondo paragrafo ha prolungato da sei mesi ad un anno il potere di revoca, al quarto paragrafo contiene una norma analoga a quella già riferita dell'art. 80 par. 3 e, inoltre, statuisce che «qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell'Ufficio contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della decisione [di revoca] da parte dell'Ufficio ai sensi del par. 1 del presente articolo. In tal caso la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente».

Come si può constatare, la disciplina positiva non solo non esclude il potere di revoca, a seguito della proposizione del ricorso (in ipotesi) giurisdizionale, ma anzi riconosce come perfettamente ammissibile il relativo esercizio, provvedendo a stabilirne le conseguenze di tipo caducatorio in danno della procedura giurisdizionale. Sicché la criticità, di cui si diceva, è espressamente contemplata e dunque ammessa e disciplinata dalla normativa vigente.

Né infine in senso contrario, si potrebbe opporre che le singole commissioni di ricorso, dopo aver deciso il ricorso stesso o comunque dopo l'accesso alla tutela giurisdizionale, abbiano esaurito ogni loro competenza sulla vicenda. Come è stato giudicato con riferimento ad altro organo dell'EUIPO³⁸, l'esaurimento delle competenze sussiste solo se non è contemplato alcun ulteriore intervento amministrativo e se non sussiste un potere di revoca o di modifica della decisione espressamente previsto dalla normativa: e quest'ultima condizione certo non sussiste nel caso di specie.

³⁸ Cfr. Trib., 9 settembre 2011, causa T-36/09, *dm-drogerie markt c. OHMI - Distribuciones Mylar (dm)*, ECLI:EU:T:2011:449, punto 80, ove si legge che «in linea di principio le divisioni di opposizione esauriscono la loro competenza quando adottano una decisione in applicazione dell'art. 42 del regolamento n. 207/2009 [...] e non hanno il potere di revocare o modificare le decisioni che hanno adottato al di là dei casi previsti dalla normativa».

4. La vicenda descritta merita altre note di commento.

a) La prima riguarda il potere di revoca, per il quale, come si è visto, non vi sono differenze tra le decisioni delle commissioni di ricorso e gli atti “iniziali” degli altri organi dell’Ufficio, che possono essere impugnati innanzi a dette commissioni. Nell’uno e nell’altro caso sono revocabili (nelle procedure *inter partes*) gli atti e le decisioni inficiate da un “*errore procedurale evidente*” (ora soltanto da un “*errore evidente*”). Tale potere può essere esercitato nel termine di sei mesi (ora un anno) e non trova ostacoli nella proposizione di una procedura di ricorso (amministrativo o giurisdizionale): anzi in tal caso è quest’ultima che soccombe.

Tale disciplina uniforme degli atti c.d. iniziali e delle decisioni delle commissioni di ricorso rafforza indubbiamente la concezione della “*continuità funzionale*”, secondo la quale le commissioni di ricorso svolgerebbero le stesse funzioni amministrative degli uffici di prima istanza³⁹. Pare disconoscere invece alcuna specificità (per questo aspetto) alla funzione giustiziale, che pure è connaturata alle decisioni delle commissioni di ricorso, in quanto preordinate anzitutto a dirimere controversie e, in particolare, a decidere della legittimità e della correttezza degli atti impugnati innanzi ad esse.

Il tema, nel suo complesso approfondimento, merita un più ampio, prossimo studio.

Ci si limita, qui, ad osservare che, almeno nel caso di specie, non pare proprio che la continuità funzionale risulti in contrasto con detta funzione giustiziale, né che la sminuisca, a favore di una lettura esclusivamente provvedimentale (diremmo, usando categorie nazionali, di amministrazione attiva) dell’istituto. E ciò per la saliente ragione che, trattandosi di una fattispecie di nullità del marchio europeo, già la decisione “iniziale” (quella, cioè, assunta dalla divisione di annullamento dell’Ufficio) presenta pur’essa carattere giustiziale.

Occorre, infatti, considerare che allorché la competente divisione dell’EUIPO si pronuncia su una domanda di nullità o di decadenza del marchio UE, opera nell’ambito di un procedimento per così dire “alternativo” rispetto all’analoga domanda che può essere avanzata al giudice nazionale (in via riconvenzionale) in un giudizio di contraffazione del marchio. La correlazione (e possibile sovrapposizione) tra procedura amministrativa dell’EUIPO e la tutela giurisdizionale presso gli Stati membri è (ora) disciplinata dagli artt. 126 e ss. del Regolamento 2017/1001 UE (già artt. 98 e ss. Regolamento 207/2009 CE).

Anche per tale equiparazione delle funzioni, il carattere “contenzioso” della procedura amministrativa (relativa alla nullità del marchio) non può essere disconosciuto. Tant’è che al riguardo, e in ordine ai compiti svolti dai servizi dell’Ufficio, è stato puntualmente rilevato che «lungi dall’essere ridotti ad un ruolo meramente amministrativo, tali organi esercitano una funzione quasi giurisdizionale, equivalente a quella dei giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione. L’art. 100, par.

³⁹ È stato giudicato che «le commissioni di ricorso, che fanno parte dell’EUIPO, [...] contribuiscono anch’esse all’attuazione di tale strumento» e, «da questo punto di vista, esiste una continuità funzionale tra l’esaminatore e le commissioni di ricorso» cfr. Trib., 8 luglio 1999, causa T-163/98, *Procter & Gamble c. OHMI (BABY-DRY)*, ECLI:EU:T:1999:145, punti 37-39. E ancora «occorre rilevare che, poiché una commissione di ricorso dispone, in particolare, delle medesime competenze di un esaminatore, quando essa le esercita, agisce in qualità di amministrazione dell’UAMI. Il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso si iscrive, quindi, nel procedimento amministrativo di registrazione, a seguito di una «revisione pregiudiziale» effettuata dalla «prima istanza» di esame, ai sensi dell’art. 60 del regolamento n. 40/94. Tenuto conto di quanto precede, le commissioni di ricorso non possono essere qualificate come «tribunale». Di conseguenza, la ricorrente non può validamente invocare un diritto ad un «processo» equo dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI» cfr. Tribunale di primo grado, 12 dicembre 2002, causa T-63/01, *Procter & Gamble c. OHMI*, ECLI:EU:T:2002:317, punti 22-23.

2, del regolamento n. 207/2009 conferisce peraltro alle loro decisioni l'autorità di cosa giudicata»⁴⁰.

Indipendentemente da quest'ultima affermazione, che è sicuramente atecnica (la norma parla, infatti, di decisione “*già divenuta definitiva*”), non vi possono essere dubbi, dunque, che già le decisioni “iniziali” dell'Ufficio in tema di nullità del marchio UE siano preordinate a dirimere una controversia e siano, pertanto, di carattere “giudiziale”. Con l'ulteriore conseguenza che la “continuità funzionale” delle decisioni delle commissioni di ricorso finisce per essere espressione di una continuità della funzione giustiziale e non di una prosecuzione di un'attività di amministrazione attiva, che nella specie è recessiva anche nelle decisioni “iniziali”.

Infatti, l'Ufficio ha anzitutto il compito di dirimere una controversia tra soggetti privati. Nel contempo realizza nel caso concreto la cura degli interessi istituzionali, che è tipica dell'attività amministrativa, attraverso, appunto, la decisione di tale controversia: dunque sotto forma di amministrazione contenziosa e non di amministrazione attiva.

b) Una seconda considerazione riguarda la motivazione delle decisioni delle commissioni di ricorso.

La sentenza del Tribunale precisa al riguardo che «l'obbligo di motivazione [delle decisioni delle commissioni di ricorso] ha la stessa portata di quello sancito dall'art. 296, secondo comma, del TFUE e che il suo obiettivo è di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, d'altro lato, al giudice dell'Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità delle decisioni»⁴¹. Con la conseguenza che «la commissione di ricorso non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti addotti dalle parti. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza essenziale nell'economia della decisione»⁴².

Nella specie la (prima) decisione della commissione di ricorso non era carente di motivazione⁴³, ma è stata giudicata con motivazione “insufficiente”, come non di rado accade nei giudizi di impugnazione di atti amministrativi. Quel che desta, viceversa, un qualche stupore è che tale vizio di motivazione sia stato anche giudicato come “evidente” e tale, dunque, da integrare la fattispecie normativa dell'art. 81, par. 1.

L'avvocato generale ha sottolineato che «l'osservanza dell'obbligo di motivazione deve essere valutata alla luce non soltanto del tenore letterale dell'atto, ma anche del suo contesto e dell'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione. L'esame della motivazione presenta un marcato carattere casistico, cosicché, in funzione del contesto e dell'ambito della decisione, un esercizio di analoga intensità può essere considerato una motivazione sufficiente, insufficiente o inesistente a seconda delle circostanze»⁴⁴.

⁴⁰ Cfr. Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot, presentate il 28 novembre 2013, causa C-530/12P, *UAMI c. National Lottery Commission*, ECLI:EU:C:2014:186, punto 93.

⁴¹ Sentenza 21 febbraio 2018, più volte citata, punto 74.

⁴² Sentenza ult. cit., punto 75.

⁴³ Cfr. sentenza Trib. testé citata punto 5.

⁴⁴ Conclusioni citate, punto 72.

In tal quadro pare arduo qualificare l'insufficienza di motivazione come un errore "evidente"⁴⁵. A meno di non ritenere che, dato il carattere giustiziale della decisione, la stessa dovesse assolvere ad un onere di motivazione aggravato e in qualche modo riconducibile più a quello di una sentenza, che a quello di un normale atto amministrativo.

L'osservazione del Tribunale (non confutata dalla Corte), secondo cui «la commissione di ricorso doveva rispondere, almeno sommariamente, all'argomentazione dettagliata dell'interveniente», rafforza tale impressione. Rendendo "evidente" non tanto l'insufficienza di motivazione, quanto l'omessa pronuncia sulle deduzioni di una delle parti.

L'ultima considerazione riguarda i poteri decisorii del Tribunale rispetto alla decisione della commissione di ricorso.

Come si è esposto, il Tribunale non ha condiviso che fosse applicabile nella specie l'istituto dell'art. 80, par. 1, Regolamento 207/2009 CE. Tuttavia non ha annullato la (seconda) decisione della commissione di ricorso, dato che ha riconosciuto comunque ammissibile la revoca della prima decisione, sia pure sulla base di un diverso fondamento giuridico (come pure si è visto).

Parimenti la Corte, che viceversa ha giudicato applicabile l'istituto dell'art. 80, par. 1, cit. (anziché il presunto principio generale in tema di revoca degli atti), non ha annullato la sentenza di primo grado. Infatti, ha concluso nel senso che «si deve procedere a una sostituzione della motivazione e constatare che l'errore di diritto commesso dal Tribunale non è idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata» (sentenza in commento, punto 38).

Vi è dunque un chiaro parallelismo tra sentenza di primo e secondo grado, in ordine alla tecnica usata per mantener ferma, sia pure con diversa motivazione, la decisione di volta in volta impugnata. Nella specie, infatti, il Tribunale non ha invocato puramente e semplicemente il principio di buona amministrazione (sotto il profilo dell'economia procedurale), ma si è basato sul più specifico principio di "*buona amministrazione della giustizia*": sicché la conservazione della decisione della commissione di ricorso non appare espressione di un normale controllo giurisdizionale su atti amministrativi, ma piuttosto dei normali poteri di un giudice di grado superiore, rispetto ad un precedente giudizio sottoposto -attraverso l'impugnazione- al suo sindacato.

Infatti nel primo caso è stato giudicato in passato che, se il Tribunale o la Corte «concludono che una decisione siffatta, contestata dinanzi ad essi in un ricorso è viziata da illegittimità, devono annullarla. Essi non possono respingere il ricorso sostituendo la loro motivazione a quella dell'organo competente dell'UAMI [ora EUIPO], che è l'autore dell'atto impugnato»⁴⁶.

Nella specie, viceversa, si è giunti a conclusioni opposte. La "doppia anima" (amministrativa e giustiziale) delle decisioni delle commissioni di ricorso fa sì che, consapevolmente o inconsapevolmente, siano applicabili ad esse meccanismi e logiche interpretative tipici degli istituti processuali, più di quanto non siano applicabili e applicati

⁴⁵ Per un caso in cui un errore di motivazione (che pur presentava una contraddittorietà intrinseca e "frasi a malapena comprensibili") non è stato giudicato come "evidente" e in quanto tale suscettibile di revoca (cfr. Tribunale, sez. I, 9 settembre 2011, causa T-36/09, cit., punto 78).

⁴⁶ Trib., 25 marzo 2009, causa T-402/07, *Kaul c. OHMI - Bayer (ARCOL)*, ECLI:EU:T:2009:85, punto 49.

quelli di un normale procedimento amministrativo e della decisione finale⁴⁷, che ne sia espressione.

⁴⁷ Ci si riferisce al regime dei vizi procedurali e formali che non assumono i caratteri della violazione delle forme sostanziali, quando non possono incidere sul contenuto dell'atto finale. È stato, ad esempio, giudicato che «non sempre la violazione dei diritti di difesa è sanzionata con l'annullamento dell'atto impugnato: ciò avviene, per esempio, nell'ipotesi in cui l'illegittimità non abbia potuto influire sul contenuto dell'atto impugnato [...]. Nel caso di specie è pacifico che le osservazioni depositate dal ricorrente dinanzi al Tribunale non contengono alcun elemento di informazione supplementare rispetto a quelli già in possesso della Commissione e noti al ricorrente. Così stando le cose, la circostanza che quest'ultimo non sia stato messo in condizione di presentare le proprie osservazioni prima dell'adozione della decisione impugnata, non ha potuto incidere sul contenuto di quest'ultima» (Tribunale della funzione pubblica, sez. II, 11 settembre 2008, in causa F-51/07, *Philippe Bui Van c. Commissione*, ECLI:EU:F:2008:112). Cfr. anche Trib., 24 novembre 2010, causa T-137/09, *Nike International c. OHMI*, ECLI:EU:T:2010:478, punto 30 ove è ribadito che: «si deve rilevare che risulta certamente da una giurisprudenza costante che un'irregolarità procedurale è idonea a viziare un atto solo qualora sia dimostrato che, in assenza di tali irregolarità, l'atto in questione avrebbe potuto avere un contenuto differente». Cfr. anche Trib., 5 marzo 2003, causa T-24/01, *Claire Staelen c. Parlamento europeo*, ECLI:EU:T:2003:52 punto 53. Sul piano del diritto nazionale nella stessa logica opera quanto disposto dall'art. 21 octies, comma 2 della l. 241/1990 e smi. Statuisce infatti tale norma che «Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».